



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO - Sezione quinta civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 55917/2015 R.G. promossa da:
GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA SNC (c.f. BSSMSM69B20G535Y), con
il patrocinio degli avv. BUBBA MONICA, BISSI MASSIMILIANO e VOLA ANGELO
(VLONGL51R10F636D),

ATTORE;

contro:

ELETTROMILANESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01626550212), con il patrocinio dell'avv.
MALAVASI MARCELLO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli inviati a mezzo PCT, di seguito riportati

Parte attrice

Piaccia al Tribunale di Milano, ogni diversa istanza disattesa,
in via preliminare :

respingere l'eccezione preliminare avversaria, confermando la competenza / giurisdizione del Tribunale di
Milano;

respingere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, perché infondata;

nel merito :

accertato il diritto della società attrice ad ottenere le maggiori somme dovute in forza delle premialità già
maturate nell'anno 2010 per complessivi € 98.584,16, accertato l'inadempimento della convenuta, ai sensi
dell'art. 1453 c.c., ovvero in subordine, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., dichiarare la risoluzione del
contratto in atti ed intercorso fra GMG Brandazza ed ElettromilaneSE srl in liquidazione, condannando
quest'ultima al versamento in favore dell'attrice, della somma di € 98.584,16 quale somma dovuta per le
premialità maturate nell'anno 2010, e la somma di € 387.885,50, a titolo di risarcimento del danno /
mancato guadagno, per l'anno 2011;

in subordine, condannare la ElettromilaneSE srl in liquidazione, per le ragioni di cui sopra, al versamento in
favore della parte attrice della somma di € 116.085,78, a titolo di risarcimento del danno / mancato
guadagno per l'anno 2011, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di
causa.

Respingere le domande riconvenzionali avversarie, perché infondate in fatto e diritto.

Vinte le spese e le competenze. Oltre richieste istruttorie

Parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

1) IN VIA PREGIUDIZIALE:

a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale Ordinario di
Milano a favore del Collegio Arbitrale;



b) in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di controparte per mancata e/o carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

2) NEL MERITO:

a) in via preliminare, e in subordine alla domanda in via pregiudiziale *sub a)*, accertare e dichiarare la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale e il difetto di competenza del Tribunale Ordinario di Milano;

b) in via principale, respingere ogni domanda formulata da Grandi Magazzini Gragnano F.lli Brandazza S.n.c. contro ElettromilaneSE s.r.l. in liquidazione, e sfavorevole a quest'ultima, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, in quanto priva di dimostrazione;

c) in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di commissione del 28/02/2007 per l'operatività della condizione risolutiva contenuta nello stesso;

d) in via riconvenzionale, condannare Grandi Magazzini Gragnano F.lli Brandazza S.n.c. a pagare a ElettromilaneSE s.r.l. in liquidazione la somma di Euro 114.284,68, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo, o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa.

3) CON VITTORIA DEI COMPENSI PROFESSIONALI.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

In data 28 febbraio 2007 le parti, entrambe operanti nel mercato dei prodotti elettronici, l'attore quale commerciante e il convenuto quale fornitore, hanno stipulato un contratto di commissione in base al quale il primo avrebbe acquistato dal secondo i prodotti da rivendere al dettaglio a fronte di riconoscimenti premiali per il raggiungimento di determinati fatturati.

Al contratto ha fatto seguito in data 3 novembre 2010 una side letter integrativa con la quale le parti "*in un'ottica di reciproco sviluppo sinergico e commerciale*" concordarono - accanto ad un'ulteriore e nuova prestazione di attività di affiliazione da parte di Grandi Magazzini Gragnano - anche una precisa modalità di corresponsione dei premi per gli anni 2010 e 2011.

Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei premi maturati nel 2010 di cui chiede il pagamento per un ammontare di € 98.584,16 e in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente e ulteriore condanna anche al mancato guadagno relativo al 2011, quale danno contrattuale.

Preliminare alla risoluzione di tale domanda - a cui parte convenuta si oppone in quanto a suo dire infondata proponendo anche riconvenzionale di pagamento per € 114.284,68 - è la decisione concernente l'eccezione preliminare di incompetenza di questo giudice.

Osserva infatti il convenuto che competente a giudicare di controversie insorte tra le parti nell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali è il collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria di cui all'articolo 7 del contratto di commissione, che invece parte attrice ritiene superata dall'art. 6 della side letter integrativa la quale diversamente attribuisce la competenza di ogni giudizio relativo anche all'*"esecuzione del presente contratto"* al Tribunale di Milano. Ciò che



contrasterebbe irrimediabilmente con la originaria scelta della clausola compromissoria. Secondo la ricostruzione di Grandi Magazzini Gragnano, detto contrasto si comporrebbe in base all'interpretazione dei rapporti contrattuali per cui il cambiamento di valutazioni effettuate di comune accordo tra le parti avrebbe portato inequivocabilmente ad affidare al Tribunale di Milano la competenza per le controversie attinenti all'esecuzione delle prestazioni, come espresso nella clausola 6.

Si osserva che i due accordi circa la competenza non sono in realtà incompatibili.

In primo luogo deve osservarsi come pur adottando il codice di rito civile una terminologia che farebbe pensare alla competenza e prevedendo l'impugnazione della decisione sulla abitabilità quale regolamento di competenza la questione circa il compromesso e la sua estensione non è paragonabile a quella di competenza perché attiene non già la determinazione dell'autorità giudiziaria che deve trattare la causa, bensì il diritto della parte di ottenere una decisione non già dell'autorità giudiziaria, qualunque questa debba essere, bensì di un arbitro privato.

In effetti nel caso di specie bisogna rilevare come non vi sia incompatibilità tra le due clausole poiché la determinazione del foro competente ex articolo 28 c.p.c, vale, all'evidenza, per tutte quelle cause che non risultino “arbitrabili”, ossia suscettibili di ottenere tutela per il tramite del lodo arbitrale.

Vi potrebbero essere infatti tipologie di cause che pur discendendo dal contratto non potrebbero essere devolute agli arbitri, quando ad esempio si sostenesse la causa illecita della pattuizione, come pure la parte convenuta potrebbe rinunciare ad opporre la clausola arbitrale ed accettare il giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, eventualmente facendo valere il foro pattiziamente determinato.

Non può dunque essere condivisa la tesi di parte attrice circa la abrogazione per contrasto ed in effetti vi sono non pochi esempi di contratti nei quali coesiste la clausola arbitrale e la determinazione pattizia della competenza. Questo, si ripete, perché la competenza arbitrale è tale più di nome e di fatto e deve ritenersi per lo meno una competenza “sui generis”.

Ciò si dice a tacer del fatto che l'articolo 808 quater del Cpc stabilisce che quand'anche risultasse un dubbio interpretativo della volontà delle parti “*la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*”.

In ogni caso la domanda di risoluzione e di danno contrattuale, come quella di compensi, attengono la prima scrittura e, una volta stabilito che non vi può essere contrasto fra la clausola arbitrale e la determinazione pattizia della competenza, non può ritenersi implicitamente abrogata la clausola dell'originario contratto che prevedeva la “competenza” arbitrale.

Va dunque affermata la competenza degli arbitri e le spese liquidate in misura ridotta, per la sola fase di studio e introduttiva, senza istruttoria e con ridotta liquidazione della fase decisionale.



P.Q.M.

Il Tribunale dichiara inammissibile le domande di parte attrice dichiarando altresì la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta al collegio arbitrale di cui all'articolo sette della scrittura 28 febbraio 2007.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Così' deciso in data 15/11/2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. Enrico Consolandi

